

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DRAGONE"

Approvato dall'assemblea del 28/03/2015

Art. 1

E' costituita tra i proprietari e non proprietari di imbarcazioni della classe Dragone residenti in Italia, l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Italiana Classe Dragone", (di seguito AssoDragone) che agisce nel rispetto delle regole stabilite dall'International Sailing Federation (di seguito "ISAF"), dall'International Dragon Association (di seguito "IDA") e dalla Federazione Italiana Vela (di seguito, "FIV").

Art. 2

L'imbarcazione della classe Dragone è una imbarcazione monotipo. Le forme, le dimensioni, la costruzione, la velatura, le attrezzature sono conformi ai piani depositati presso la segreteria dell' IDA e dell' I.S.A.F..

L'imbarcazione non può essere costruita, controllata e immatricolata, se non secondo le regole dell' IDA e dell' AssoDragone.

Art. 3

L' AssoDragone non persegue scopi di lucro e ha per scopo di:

1. promuovere, organizzare e diffondere l'attività della classe Dragone in Italia;
2. coordinare, in accordo con la FIV, l'attività sportiva della classe Dragone ed in particolare Campionati, regate, allenamenti, stage ed altri incontri;
3. mantenere rapporti con la FIV ed i suoi organismi tecnico-sportivi, con l'ISAF, tramite l' IDA, con le associazioni di classe Dragone di altre nazioni;
4. realizzare, quando di spettanza ed in collaborazione con la FIV, la selezione degli equipaggi da inviare alle regate internazionali secondo i criteri e le modalità stabilite in accordo con la FIV stessa e sanciti dal Consiglio Federale;
5. iscrivere gli equipaggi selezionati alle regate internazionali di classe Dragone;
6. vigilare, attraverso gli organi tecnici della FIV, sulla costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti (alberi, vele, ecc.) realizzati in Italia secondo le Regole di Stazza della classe Dragone;
7. proporre alla FIV i nominativi dei cantieri per ottenere l'autorizzazione ISAF alla costruzione delle barche della classe Dragone.

Art. 4

Sono *soci Proprietari* i proprietari o i co-proprietari di una imbarcazione della classe Dragone immatricolata dall' AssoDragone, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso.

Sono *soci Non Proprietari* tutti quelli che si interessano alla classe Dragone e al suo sviluppo, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso.

Il *Consiglio Direttivo* dell' AssoDragone ha la facoltà di accettare o di respingere le domande d'iscrizione.

Art. 5

Nessuna imbarcazione può prendere parte a regate ufficiali della Classe se il proprietario non è in possesso di regolare certificato di stazza o di conformità (per quest'ultimo nei limiti previsti dal certificato stesso).

Art. 6

Per partecipare alle regate della Classe Dragone è indispensabile essere soci dell'AssoDragone. Questa condizione non è richiesta ai partecipanti con numero velico straniero.

Art. 7

L'AssoDragone è retta da un *Consiglio Direttivo* composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), i quali sono eletti in carica per due anni.

Il numero dei consiglieri da eleggere viene determinato dall'*Assemblea dei Soci* prima di procedere all'elezione delle cariche sociali.

Il *Consiglio Direttivo* è chiamato a decidere sull'eventuale reintegro del numero dei consiglieri a seguito di dimissioni o cessazione dalla carica.

Il *Consiglio Direttivo* deve provvedere al reintegro dei propri componenti fino al numero minimo di 3 (tre) nel caso il numero di consiglieri rimasti in carica, per effetto di dimissioni o cessazione dalla carica di altri consiglieri, scenda sotto il numero di 3 (tre).

Nel caso di dimissioni di tutti i consiglieri o di impossibilità di reintegrazione fino al numero minimo di membri, il consigliere più anziano rimasto in carica convoca una *Assemblea Straordinaria dei Soci* per designare un nuovo *Consiglio Direttivo* di 3 (tre) membri, che rimane in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.

Nel caso non vi abbia già provveduto l'*Assemblea dei Soci*, il *Consiglio Direttivo* elegge tra i suoi membri, con voto segreto ed a maggioranza, il *Presidente* e il *Segretario Nazionale*. Il *Consiglio Direttivo* designa, a maggioranza dei voti, il *Tesoriere* che può anche non appartenere al *Consiglio Direttivo* stesso.

I Soci Proprietari che ricoprono cariche sociali lo fanno a titolo gratuito.

Art. 8

Oltre a quanto stabilito altrove in questo Statuto, il *Consiglio Direttivo* è investito di tutta la gestione ordinaria dell'AssoDragone, può fissare la sede sociale e stabilire annualmente l'ammontare delle quote associative.

Art. 9

L'*Assemblea dei Soci* elegge a scrutinio segreto due Soci Proprietari quali membri dell'organo disciplinare interno e un Revisore dei Conti, che può anche non essere Socio, che sono eletti in carica per due anni. I Soci Proprietari che ricoprono questi incarichi lo fanno a titolo gratuito.

L'organo disciplinare interno può adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi e radiazione) contro i quali i soci interessati possono proporre impugnazione davanti all'assemblea.

Art. 10

L'*Assemblea dei Soci* si riunisce una volta all'anno a seguito di convocazione scritta recante il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno, che dovrà essere inviata a tutti i soci iscritti all'AssoDragone ed in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'assemblea stessa.

Sono elettori soltanto i soci proprietari in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in cui si svolgono le elezioni, purché iscritti alla FIV, maggiorenni e che godano dell'esercizio dei diritti civili e politici. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Ogni elettore può esprimere la preferenza per un numero di candidati pari al numero dei componenti del *Consiglio Direttivo* determinato dall'*Assemblea dei Soci* e può altresì indicare anche a fianco di massimo due candidati la loro designazione alla carica di *Presidente* o alternativamente di *Segretario Nazionale*.

Sono eleggibili tutti i soci proprietari iscritti all'AssoDragone che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in cui si svolgono le elezioni, purché iscritti alla FIV, maggiorenni e che godano dell'esercizio dei diritti civili e politici.

Ogni socio proprietario può delegare un altro socio proprietario a rappresentarlo nell'*Assemblea dei Soci*, ma ciascun socio potrà disporre di non più di 15 (quindici) voti.

L'*Assemblea* sarà validamente costituita quando almeno il dieci per cento dei soci sarà presente di persona o per delega.

L'assemblea elegge di volta in volta il proprio *Presidente*; in difetto di accordo la Presidenza competerà al *Segretario* ed in mancanza di questo al socio più anziano presente.

L'approvazione del bilancio annuale e le altre decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Se si tratta di modifiche allo Statuto, l'*Assemblea dei Soci* non può deliberare senza la presenza di metà più uno dei soci.

Per deliberare sullo scioglimento dell' AssoDragone occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

Art. 11

L'Assemblea dei Soci può sempre essere convocata su iniziativa del *Presidente* o del *Consiglio Direttivo* e deve essere convocata, dal *Presidente* o dal *Segretario Nazionale*, nel caso lo richiedano, con lettera scritta inviata al *Presidente* e al *Segretario Nazionale* in carica, la minoranza unanime dei consiglieri, 6 (sei) *Delegati Zonali* o un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 12

I Soci dell'AssoDragone hanno l'obbligo dell'osservanza delle norme e delle disposizioni interne e della FIV con giudizio dei suoi organi giudicanti per violazioni delle stesse.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

Art. 13

In caso di scioglimento dell' AssoDragone, l'eventuale attivo della liquidazione sarà devoluto ad enti od organizzazioni nazionali aventi per scopo lo sviluppo della vela, oppure ad un'opera di beneficenza marittima.

Art. 14

Per quanto non previsto da questo Statuto si applicano le norme di legge italiane vigenti in materia di associazioni.